



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N.704..... DEL06-07-2017.....

Oggetto: Interventi di safety per le manifestazioni pubbliche e/o siti caratterizzati da numero di visitatori.

Il Sindaco

Premesso che, giusta nota prot. n. 103/non classificato/area 1 del 06 giugno 2017, la Sig.ra Prefetta di Ragusa ha convocato in data 12.06.2017 apposita seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presso il Palazzo UTG – Prefettura avente ad oggetto, tra l'altro, la “pianificazione della strategia di sicurezza in relazione agli eventi della stagione estiva”;

Richiamata la nota prefettizia prot. n. 106/NC/OES/Area 1 del 09 giugno 2017 avente ad oggetto “Direttive ministeriali concernenti lo svolgimento di eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento durante la stagione estiva 2017” con cui viene riportato il contenuto della circolare n. 1991 del 07.06.2017 del Capo della Polizia di Stato – Ministero Interno - sulla gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle manifestazioni pubbliche;

Letta, altresì, la nota prefettizia del 20 giugno 2017 ed assunta al prot. N. 15816 del 20.06.2017 avente ad oggetto “misure di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

Richiamato il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

Richiamato, in particolare, l'art. 54 Dlgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Letto, in particolare, l'art. 54 dlgs n. 267/2000 smi secondo cui il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4) e che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (comma 4 bis);

Tenuto conto che durante la stagione estiva, anche su iniziativa privata, vengono svolte diverse manifestazioni su aree pubbliche del territorio comunale;

Ritenuto necessario, in tale contesto - fermo restando le determinazioni assunte dalla Prefettura – UTG di Ragusa in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica – prevedere misure generali di safety riguardanti le manifestazioni sportive, culturali, musicali e di intrattenimenti che si svolgono durante la stagione estiva 2017, precisando che le stesse saranno esplicitate nei singoli titoli abilitativi rientrante nelle competenze del Comune;

Richiamate le disposizioni operative contenute nella prefettizia di Ragusa prot. n. 106/NC/OES/Area 1 con particolare riguardo alle misure di safety da adottare per tutte le manifestazioni, facendo salve le competenze degli organismi previste dalla normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze dei VV.FF., del Centro Operativo Comunale (COC), del Centro Operativo Misti (COM) e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);

Dare atto che le predette disposizioni, vanno rapportate con la disciplina legislativa prevista in materia di attività di intrattenimento e spettacolo di cui al dlgs 25 novembre 2016 (cd. SCIA 2), così come meglio chiarito nella risoluzione n. 133759 del 06 aprile 2017 del Ministero dello Sviluppo economico;

Tenuto conto, infine, della necessità di dettare disposizioni operative agli uffici comunali con particolare riguardo al posizionamento di barriere nei siti caratterizzati da un elevato flusso di presenze di cittadini e/o turisti;

Precisare che la predetta ordinanza è stata inviata alla Prefettura – UTG di Ragusa giusta nota prot. N. 73.767..... del ..20.06.2017.....;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

ordina

l’adozione delle sottoindicate misure sulla base delle premesse prima citate che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Misure di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Fermo restando le competenze degli organismi previste dalla normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze dei VV.FF., del Centro Operativo Comunale (COC), del Centro Operativo Misti (COM) e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e degli altri organismi specie in materia di security - tenuto conto delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica del 19 giugno 2017 - che per tutte le manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale, il Dirigente del Settore VII Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo, Sport e Attività del tempo libero è tenuto ad adottare, avvalendosi dell’apporto della Commissione Comunale/Provinciale, precisando che le predette commissioni sono tenuti a verificare le seguenti condizioni di sicurezza:

- capienza del sito ove si svolge manifestazione al fine di evitare sovraffollamenti che possono compromettere le condizioni di sicurezza, valutando percorsi separati di accesso all’area e

- deflusso del pubblico, la suddivisione dell'area di affollamento con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno e relativi varchi, nonché all'esistenza di vie di fuga;
- prevedere che il sito ove si svolge la manifestazione non sia interessata da autorizzazione per altro titolo di occupazioni di suolo pubblico;
 - il divieto assoluto di vendita e consumo di bevande di qualunque tipologia in vetro e/o lattine, nonché il divieto di vendita di alcolici e superalcolici, anche di asporto, dalle ore 20,00;
 - necessità di adozione di provvedimenti viabilistici di interdizione di traffico.

In tale contesto, si da atto che gli **organizzatori dell'evento** sono tenuti ad adottare le seguenti misure di salvaguardia:

- piano di impiego di un adeguato numero di operatori con compiti di accoglienza, instradamento, osservazione e assistenza del pubblico;
- piano di emergenza e di evacuazione anche con l'appontamento di mezzi antincendio;
- prevedere, ove possibili, sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva”;
- presenza impianto diffusione sonora e/o visiva per eventuali avvisi ed indicazioni del pubblico.

Dare atto che:

- i verbali della Commissione Comunale/Provinciale vanno trasmessi alla Prefettura-UTG di Ragusa;
- le misure minime di safety devono essere adottate anche alla luce di quanto previsto dal dlgs 25 novembre 2016 n. 222 che ha confermato le disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 del TULPS e pertanto:
 - a) per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio si avviano con SCIA;
 - b) per gli eventi che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino ad un massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24,00 del giorno di inizio devono essere autorizzati da parte delle Autorità Competenti;
 - c) per gli eventi di cui alla lett. a) e b) trova applicazione con riguardo alla disciplina delle emissioni sonore quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza.

2) Misure di salvaguardia (barriere) in alcuni siti del territorio comunale.

Fermo restando ulteriori e diverse misure prescritte dagli organismi aventi competenze in materia, che, con effetto immediato, il Dirigente Settore V proceda ad allocare apposite barriere di protezione, garantendo accesso a tutti gli utenti della strada e solo ai mezzi di pubblico servizio, nei sottoindicati siti:

- P.zza S. Giovanni e via Roma (isola pedonale) a Ragusa Centro;
- P.zza Duomo a Ragusa Ibla;
- P.zza Duca degli Abruzzi, lungo mare e pista ciclabile a Marina di Ragusa.

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal **14 luglio 2017 al 17 settembre 2017**.

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Dirigente Polizia Municipale Ragusa;
- Dirigente Settore V - LL.PP.;
- Dirigente Protezione Civile;
- Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura,Turismo,Sport e Attività del tempo libero;
- Dirigente SUAP di Ragusa;
- Dirigente Settore Tributi;
- SIAE;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, *6 luglio 2017*



Il Sindaco
Ing. Federico Piccitto
Federico Piccitto